

Legge regionale 13 luglio 2010, n. 16

Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante.

(BURC n. 13 del 16 luglio 2010, supplemento straordinario n. 1 del 20 luglio 2010)

(La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio 2011, n. 163 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 18 maggio 2011, n. 21](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge.)

[Art. 1

1. *Per tutto il periodo di attuazione del piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario regionale, il sistema di finanziamento dell'Autorità regionale «Stazione Unica Appaltante», per consentire le attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale, è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga all'articolo 10, 1° comma della [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#) con gli oneri a carico del fondo sanitario regionale; per gli altri soggetti obbligati si applicano le disposizioni dell'articolo 10, [legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26](#).¹*

¹ [Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 163/2011.](#)